

Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria per difetti di costruzione e danni arrecati a terzi

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici" è un'assicurazione che tutela il costruttore e in ultima istanza dell'acquirente di un'opera costruita a nuovo o ristrutturata contro i danni da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi e la relativa responsabilità civile verso terzi, per i dieci anni successivi al completamento dei lavori.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione copre le opere realizzate a nuovo o ristrutturate nei primi dieci anni di vita successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

La committenza è assoggettata allo Schema tipo 2.4 di cui al DM 193/2022.

L'assicurazione si compone delle **coperture sempre operanti**:

✓ Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma:

- Sono previste le seguenti **partite**:
 - **opere**: copre danni materiali e diretti alle opere assicurate durante la fase di realizzazione, da rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi;
 - **demolizione e sgombero**: copre le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della Partita Opere.
- ai fini della presente copertura si considerano Assicurati sia il Contraente che il Committente di polizza;
- la somma assicurata deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area;
- le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

✓ Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma:

- tutela l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possano derivare da danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile come danno materiale diretto ai sensi della sezione A;
- il massimale per la presente copertura è pari almeno 5% della somma assicurata per le opere assicurate, con un minimo di euro 500.000 e un massimo di euro 5.000.000.000.

Personalizzazioni del rischio: è possibile ampliare la copertura assicurativa estendendo la garanzia alle seguenti partite, a condizione che in polizza sia indicata la rispettiva somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio;

- enti preesistenti
- impermeabilizzazioni

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

✗ Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma: le garanzie non sono valide per opere per le quali:

- la realizzazione non sia avvenuta seguendo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del direttore dei lavori e non siano state osservate le leggi e i regolamenti in vigore o le norme stabilite da organismi ufficiali;
- l'uso e la destinazione non coincidano con quanto dichiarato;
- non vengano forniti a REVO, prima della decorrenza della copertura, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, il certificato di qualità dell'opera e dei materiali previsti per il collaudo.

✗ L'assicurazione non copre le perdite o i danni relativi al Cyber Risk e Data Risk, così come i danni o le perdite riguardanti dati elettronici o il software, inclusi quelli riconducibili all'interruzione di attività.

✗ Rischi esclusi dall'assicurazione

Con riferimento alla **Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma, sono esclusi:**

- vizi palesi delle opere o vizi occulti, comunque, noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;
 - danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
 - danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;
 - danni da azioni di terzi;
 - danni da forza maggiore;
 - danni da normale assestamento;
 - costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
 - danni causati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
 - spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
- Relativamente a ristrutturazioni, REVO non è inoltre obbligata per:
- danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
 - danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

Con riferimento alla **copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma, sono esclusi:**

- i danni a opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o

impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

× **Soggetti non considerati terzi**

Con riferimento alla **copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma**, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile., nonché gli amministratori delle medesime.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in scheda tecnica, e non prima delle ore 24.00 della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno di scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella scheda tecnica.



Come posso disdire la polizza?

Per il presente contratto non è prevista la facoltà di disdetta.

Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria per difetti di costruzione e danni arrecati a terzi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi, nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente alla Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:

Enti preesistenti	copre le spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi e attuali, subiti dagli Enti preesistenti come diretta conseguenza di un sinistro alle opere realizzate a nuovo assicurate di cui alla Partita 1 - Opere;
Impermeabilizzazioni	copre le spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi e attuali, all'impermeabilizzazione, causati da gravi difetti di costruzione della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice civile e avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione: - le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; - i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
----------------	--

	• le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; • i danni causati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; • i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; • i difetti di rendimento delle opere assicurate; • i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; • i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. REVO non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti a epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.
--	---

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	

	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato una tipologia di clientela, costituita da aziende che operano nel settore edile e immobiliare, che in qualità di costruttore o committente necessitano di una garanzia decennale postuma per l'opera su cui sono realizzati lavori di costruzione / ristrutturazione.	

	Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,15%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici

**Assicurazione Decennale Postuma Indennitaria per difetti di costruzione
e danni arrecati a terzi**

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria OverX, che consente di tutelare il Costruttore e, in seguito, il proprietario di un immobile costruito a nuovo o ristrutturato contro i danni da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi e la relativa responsabilità civile verso terzi, per i dieci anni successivi al completamento dei lavori.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Sezione A – copertura assicurativa indennitaria decennale postuma**
- **Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi**
- **Norme comuni per le Sezioni A e B**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di **REVO Specialty Decennale PostumaXAppalti Pubblici** è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario..... 4

Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma..... 6

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma..... 7

Norme comuni per le Sezioni A e B..... 8

Contatti utili13

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:	Gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del <i>Codice</i> .
Assicurato:	Le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nello <i>Schema Tipo</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa,.
Azioni di terzi:	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il <i>Committente</i> o l' <i>Esecutore dei lavori</i> (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Codice:	Il D. Lgs n. 50/2016.
Contraente:	Il soggetto, obbligato principale, che stipula l' <i>assicurazione</i> con la <i>Compagnia</i> .
Esecutore dei lavori:	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del <i>Codice</i> ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore:	Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura fissa, che resta a carico del <i>Contraente</i> .
Gravi difetti costruttivi:	I difetti gravi che colpiscono le <i>parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata</i> , compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.
Indennizzo/risarcimento:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Lavori:	Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del <i>Codice</i> .
Luogo di esecuzione delle opere:	Il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella <i>Scheda Tecnica</i> , nel quale l' <i>Esecutore dei lavori</i> realizza le <i>opere</i> assicurate.
Opere:	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del <i>Codice</i> o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i> .
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	Le parti strutturali dell' <i>opera</i> , cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	Le <i>opere</i> di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, <i>opere</i> di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> a fronte del rilascio dell' <i>assicurazione</i> .
Progettista dei lavori:	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del <i>Codice</i> .
Scheda Tecnica:	La scheda obbligatoria, annessa allo <i>Schema Tipo</i> di <i>assicurazione</i> , che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell' <i>assicurazione</i> stessa.
Schema Tipo:	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole <i>assicurazioni</i> .
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura percentuale e calcolata sull' <i>indennizzo/risarcimento</i> , che resta a carico del <i>Contraente</i> .
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .

Somma assicurata o massimale:	L'importo massimo complessivo dell'assicurazione.
Stazione Appaltante o Committente:	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il *Contraente* e il *Committente* nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle *opere* eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*.

L'obbligo della *Compagnia* concerne esclusivamente:

- **Partita 1 - Opere**

L'*indennizzo* dei danni materiali e diretti causati alle *opere* assicurate da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale dell'*opera*;
- gravi difetti costruttivi;

purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'*opera* destinate per propria natura a lunga durata.

- **Partita 2 - Demolizione e sgombero**

Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle *opere* assicurate a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle *opere* assicurate, nel limite del *massimale* assicurato.

Art. 2 Condizioni di assicurazione

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- l'*opera* sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- l'*opera* sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella *Scheda Tecnica*;
- il *Contraente* abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:
 - 1) il *certificato di collaudo* provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
 - 2) i certificati di qualità dell'*opera* e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 Esclusioni specifiche per la Sezione A

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, la *Compagnia* non è obbligata per:

- a) vizi palesi delle opere o vizi occulti, comunque, noti al *Contraente* prima della decorrenza della presente *assicurazione*;
- b) danni derivanti da modifiche delle *opere*, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;
- c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'*opera* destinate per propria natura a lunga durata;
- d) danni da azioni di terzi;
- e) danni da forza maggiore;
- f) danni da normale assestamento;
- g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;
- h) danni cagionati da colpa grave dell'*Assicurato*, dell'*Utente* dell'*opera* o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;
- i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'*opera* che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.

Relativamente a ristrutturazioni, la *Compagnia* non è inoltre obbligata per:

- m) danni ad *opere*, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
- n) danni originatisi al di fuori delle *opere* assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

Art. 4 Somma assicurata

La *somma assicurata*, riportata nella *Scheda Tecnica*, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per la ricostruzione a nuovo delle *opere* realizzate escludendo il solo valore dell'area.

Ai fini di cui al primo comma, le *somme assicurate* si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

Art. 5 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione:

- a) decorre dalla data indicata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del *certificato di collaudo* provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e **non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori**;
- b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella *Scheda Tecnica*.

Art. 6 Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:

- 1) stimando la spesa necessaria al momento del *sinistro* per l'integrale ricostruzione a nuovo delle *opere* realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
- 2) stimando la spesa necessaria al momento del *sinistro* per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
- 3) stimando il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto 1) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui al punto 3) del medesimo comma, ma non potrà comunque essere superiore né alla *somma assicurata* per le *opere* al momento del *sinistro* ai sensi dell'art. 4, una volta effettuata la stima di cui al punto 3) del primo comma, né al limite di *indennizzo* di cui al quarto comma.

Se al momento del *sinistro* la *somma assicurata* risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle *opere*, come stimato al punto 1) del primo comma, la *Compagnia* risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la *somma assicurata* e il costo di ricostruzione dell'*opera*, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di *indennizzo*, degli *scoperti*, con il relativo minimo e massimo, e delle *franchigie* indicati nella *Scheda Tecnica*.

Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del *Codice*, il limite di *indennizzo* indicato nella *Scheda Tecnica* per uno o più *sinistri* che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% né superiore al 40% della *somma assicurata*.

Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del *sinistro* a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Stazione *Appaltante* non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

Art. 7 Interventi provvisori e modifiche non relativi a ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della *Compagnia* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma

Art. 8 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti dei *massimali* convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.

Art. 9 Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente*, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le società le quali, rispetto all'*Assicurato* o al *Contraente* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 10 Esclusioni specifiche per la Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, l'*assicurazione* non comprende:

- a) i danni a *opere* assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari o in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 11 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 12 Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il *massimale*, indicato nella *Scheda Tecnica*, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per uno o più *sinistri* che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari almeno al 5% del valore delle *opere* realizzate, con un minimo di Euro 500.000 e un massimo di Euro 5.000.000.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 13 Assicurato

Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa è considerato *Assicurato* la *Stazione Appaltante*.

Art. 14 Delimitazione dell'assicurazione

Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo del Codice, la presente copertura assicurativa è applicabile alle *opere* il cui costo di realizzazione è uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice.

La *Compagnia* non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle *opere* assicurate, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dell'*Utente* dell'*opera* e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal *Contraente*, dall'*Assicurato* o dai suoi preposti e dall'*Utente* dell'*opera* per effetto di *sinistri* avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'*opera* o i vizi occulti, comunque, noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *assicurazione*;
- f) i difetti di rendimento delle *opere* assicurate.

La *Compagnia* non è inoltre obbligata per:

- g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il *Contraente* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La *Compagnia* non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti a epoca non compresa nel periodo coperto dall'*assicurazione*.

Art. 15 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Lo *scoperto* e la *franchigia* non sono opponibili al danneggiato dalla *Compagnia*, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'*Assicurato* e *Contraente* per l'importo della *franchigia* e dello *scoperto*.

Art. 16 Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale per *opere* realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 49/ 1987 e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 17 Dichiarazione influenti sulla valutazione del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possano influire sul *rischio*.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso all'*opera* assicurata in momenti concordati con il *Contraente*, la *Stazione Appaltante* o l'*Utente* e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'*opera* oggetto della copertura.

Art. 18 Denuncia dei sinistri – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla *Compagnia*;
- b) inviare, al più presto, alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla *Compagnia* e ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie a evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del *sinistro*;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la *Compagnia* lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso il *Contraente* o l'*Assicurato* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A e alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta o alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del *sinistro*, decade dal diritto all'*indennizzo* o al *risarcimento*.

Art. 19 Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia*, o da un Perito da questa incaricato, con l'*Assicurato* o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'*Assicurato*, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- i due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto;
- ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20 Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di Procedura Civile.

Art. 21 Premio

Il premio, riportato nella *Scheda Tecnica*, è convenuto in misura unica e indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.

Il premio iniziale è riportato nella relativa *Scheda Tecnica*.

Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Compagnia si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella *Scheda Tecnica*.

Art. 22 Assicurazione parziale – Regola Proporzionale

Al momento del sinistro la Compagnia verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Compagnia indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 23 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'art. 6, quarto comma, e il massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell'art. 12, entrambi indicati nella *Scheda Tecnica*, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Compagnia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali. La Compagnia concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro.

Art. 24 Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 25 Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia direttamente alla Stazione Appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Compagnia direttamente al terzo danneggiato.

La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Compagnia risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

Art. 26 Clausola di revisione

Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, è facoltà della Compagnia richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino a un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.

Art. 27 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Compagnia.

È compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Compagnia.

L'indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 28 Gestione delle controversie – Spese di resistenza (Sezione B)

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 30 Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software ;
- b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
- d) utilizzo di cripto valute;
- e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- uso di Internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);
- uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- f) Violazione della Privacy e dei Dati»;
- g) Violazione del Sistema Informatico».

Art. 31 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Compagnia o all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 32 Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, o quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Compagnia e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 33 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

Personalizzazioni alla Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Art. 34 Personalizzazione dell'oggetto di assicurazione - Enti preesistenti

Ad integrazione dell'art. 1 Oggetto dell'assicurazione, a condizione che in *polizza* sia indicata la rispettiva somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo *premio*, l'assicurazione può essere estesa anche alla seguente partita:

- **Partita 3 – Enti preesistenti**

La *Compagnia* si obbliga nei confronti del *Contraente* e in favore dell'*Assicurato* al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi e attuali, subiti dagli Enti preesistenti come diretta conseguenza di un *sinistro* alle *opere* realizzate a nuovo assicurate di cui alla Partita 1 - *Opere*.

Per Enti preesistenti si intendono quelle parti delle *opere* esistenti all'inizio dei lavori e non demolite, che al termine del processo di costruzione sono solidali con la parte dell'*opera* realizzata a nuovo.

L'*assicurazione* è operante con l'applicazione di *franchigie*, limiti e scoperti come indicato in *Scheda Tecnica*.

Art. 35 Personalizzazione dell'oggetto di assicurazione - Impermeabilizzazioni

Ad integrazione dell'art. 1 Oggetto dell'assicurazione, a condizione che in *polizza* sia indicata la rispettiva somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo *premio*, l'assicurazione può essere estesa anche alla seguente partita:

- **Partita 4 – Impermeabilizzazioni**

La *Compagnia* si obbliga nei confronti del *Contraente* e in favore dell'*Assicurato* al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti, certi e attuali, all'impermeabilizzazione, causati da *gravi difetti di costruzione* della stessa, rientranti nelle fattispecie di danno di cui all'art. 1669 del Codice Civile e avente come diretta conseguenza la loro mancata tenuta all'acqua.

Per impermeabilizzazione si intende il sistema costituito da impermeabilizzazioni continue, così come definite dalla norma UNI 8178-2, in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta avente la funzione di conferire l'impermeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche, nonché chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

L'*assicurazione* è operante con l'applicazione di *franchigie*, limiti e scoperti come indicato in *Scheda Tecnica*.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano

Via Cesarea 12, 16121 Genova

Tel. 02 92885700

Fax. 02 92885749

Email: servizio.clienti@revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.

email: gestionesinistri@revoinsurance.com

PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistro relativo ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.



Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria, ferma restando la verifica delle condizioni, garanzie, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti previsti dalle singole polizze.